

**Rapporto Commissione Petizioni: MM 13-2014 Convenzione Croce verde**

Egregio Presidente e Consiglieri comunali

la scrivente Commissione si è chinata sul messaggio municipale in narrativa e formula le seguenti osservazioni.

Dal profilo formale la riforma in rassegna si configura quale totale, poiché in caso di accettazione avremo una convenzione completamente nuova, considerato che quella attuale è stata ratificata nel 1977 ed ha quindi quasi 40 anni. Gli inizi della costituzione della croce verde risalgono al 1920 circa, laddove i primi soccorritori venivano istruiti secondo le direttive dell'Alleanza samaritani Svizzera, la quale a sua volta per la parte teorica e pratica si riferiva al manuale del nostro Esercito. Il primo mezzo di trasporto fu una lettiga, ossia una barella appoggiata su un chassis con due ruote e un tettuccio a soffietto che proteggeva il paziente dal maltempo, dal sole, ma anche da sguardi indiscreti.

Natura giuridica della CVB (Croce verde Bellinzona): è un'associazione di diritto privato, ai sensi del Codice Civile Svizzero, articoli 60 seguenti, apolitica e aconfessionale, che non persegue fini di lucro ed è riconosciuta di pubblica utilità (<http://www.cvbellinzona.ch/contents/view/struttura>). Essa è appoggiata dalla fondazione CVB creata nel 1995 che ha lo scopo di contribuire al finanziamento.

La novella legislativa che ci occupa ha origine dalla revisione della Legge autoambulanze. La croce verde Bellinzona ha il compito di gestire il servizio pre ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario su tutto il territorio dei Comuni convenzionati, garantendo una copertura sull'arco di 24 ore durante tutto l'anno (art. 1).

Organi dell'associazione sono l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio di amministrazione, articolo 4 capoverso 2. Nell'Assemblea generale ordinaria il rappresentante di ogni comune convenzionato ha diritto ad un voto ogni mille abitanti giusta articolo 4 capoverso 6. Si ricorda peraltro che questa convenzione, contrariamente ad esempio a quella del parco giochi stipulata con la Luxury SA, ha durata indeterminata, potendo essere disdetta da ambo le parti con sei mesi di preavviso, considerato che in caso contrario si ritiene tacitamente rinnovata per un ulteriore anno (art. 6 cpv. 1). L'entrata in vigore della convenzione sarà munita di effetto retroattivo al 1. gennaio 2014 (art. 6 cpv. 2).

La chiave di riparto dei costi a carico dei Comuni e quindi anche del nostro, si basa su una formula che tiene in considerazione il numero di abitanti del comprensorio, quello del rispettivo Comune ed infine del deficit d'esercizio, atteso peraltro che i contributi sono dovuti dopo i sussidi cantonali ed altri introiti a stregua dell'articolo 2 capoverso 1.

La scrivente commissione ravvisa infine che questa convenzione, contrariamente alle altre, non utilizza gli articoli né i paragrafi per strutturare l'accordo. Si invita pertanto il Municipio a voler inserire perlomeno gli articoli numerati, in modo da dare una sistematica al testo e non cadere nella confusione.

Visto tutto quanto precede la scrivente commissione invita l'onorando Consiglio comunale a risolvere come al Messaggio municipale, considerato che oggetto dell'approvazione da parte del Legislativo non è il progetto di convenzione (dispositivo n. 1 della risoluzione municipale), bensì la convenzione stessa.

I Commissari

Bleuler Max  
(redattore)

Bassi Andrea

Caglia Giovanni

Merz Werner

Vitta Marino